

N. 1300/2020 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE

Nel procedimento sommario di cognizione sopraindicato promosso da:

(C.F.

(C.F.

) con il patrocinio dell'avv. G P]

RICORRENTI

contro

REGIONE ABRUZZO (C.F. 80003170661), in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., con il patrocinio dell' **AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di L'AQUILA**

RESISTENTE

Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio,
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* e art. 28 D.lgs. 150/11 depositato in data 22.05.2020, i sigg.
hanno agito nei confronti della

Regione Abruzzo per veder accogliere le seguenti conclusioni:

“a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Abruzzo, e per essa dalla Giunta Regionale, consistente nell’aver adottato la DGR n. 193 del 10.4.2020 nella parte in cui, all’allegato A, detta delibera prevede, per l’erogazione di contributi per l’acquisto di beni di prima necessità di cui all’art. 2, co. 1 lett. d) L.R. 9/2020, per i cittadini extra UE, il requisito del permesso di lungo periodo ex art. 9 TU immigrazione o in alternativa del permesso almeno biennale unitamente alla regolare attività lavorativa, anziché del solo requisito della domiciliazione (o in subordine della residenza) nel territorio regionale; o in denegato subordine, anziché del solo requisito del permesso di soggiorno di durata almeno annuale o del

permesso di soggiorno per richiesta asilo, anche se di durata inferiore; fermo ogni altro requisito richiesto anche ai cittadini italiani;

E CONSEGUENTEMENTE, IN VIA PRINCIPALE

b) ordinare alla Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore di consentire la presentazione di nuove domande anche ai ricorrenti del presente giudizio, prefissando termine idoneo al fine di consentire le nuove domande ed esaminando dette domande secondo i medesimi criteri previsti per i cittadini italiani;

c) dato atto che le statuizioni richieste sub a) e b) attengono a obblighi di fare infungibili, **condannare** l'amministrazione convenuta a pagare ai ricorrenti, in solido tra loro e ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., **euro 200,00** per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del predetto obbligo, a decorrere dal decimo giorno successivo alla notifica dell'emanando provvedimento, anche cautelare;

d) condannare, in ogni caso, la Regione Abruzzo a pagare ai ricorrenti, in relazione alla intervenuta discriminazione individuale, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale da discriminazione, la somma di **euro 300,00** ciascuno, ovvero la diversa somma che il Giudice riterrà ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

Con vittoria di spese”.

La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e, in subordine, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Pescara e chiedendo nel merito il rigetto delle domande proposte dalla parte ricorrente, con vittoria di spese.

Sull'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo

La parte resistente ha sollevato detta eccezione pregiudiziale, sostenendo che la pretesa fatta valere in giudizio dai ricorrenti, sotto il profilo del *petitum* sostanziale, nella contestazione dei criteri di individuazione degli aventi diritto alle prestazioni da parte della Regione Abruzzo, sarebbe proponibile solo al Giudice Amministrativo, in particolare in quanto:

- 1) *“nel nostro ordinamento giuridico, salvo che sia una specifica disposizione di Legge ad attribuire una posizione di diritto soggettivo, i privati (italiani o stranieri) possono vantare una mera aspettativa di diritto ovvero un interesse (legittimo) ad essere individuati come destinatari di misure e provvidenze economiche”, sicché “in presenza di un atto amministrativo che preveda erogazioni e/o sovvenzioni pubblica, il singolo, essendo*

portatore di una mera aspettativa di diritto ad essere individuato come destinatario delle provvidenze oltre che di interesse legittimo al corretto esercizio dell'azione amministrativa, potrà, ove vi abbia interesse, soltanto impugnare l'atto amministrativo ritenuto illegittimo dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo i vizi tipici dell'atto amministrativo”;

- 2) *“erroneamente i ricorrenti hanno invocato, a sostegno delle proprie pretese, la categoria giuridica dell'atto discriminatorio, facendo, peraltro, impropriamente riferimento alla lesione di proprie posizioni giuridiche qualificate in termini di diritto soggettivo. Ben diversamente, i ricorrenti, avrebbero al più potuto e dovuto sindacare, sotto il profilo della ragionevolezza, dinanzi al Giudice Amministrativo, i criteri le scelte operate dalla Regione Abruzzo con la deliberazione contestata in questa sede”.*

L'eccezione va disattesa perché proprio il *petitum* sostanziale induce a ritenere che i ricorrenti abbiano correttamente adito questo giudice ordinario.

Ed invero con il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 28 D.lgs.150/2011, si lamenta il carattere discriminatorio, per motivi di nazionalità, in danno dei ricorrenti della condotta tenuta dalla Giunta Regionale Abruzzese mediante l'adozione della DGR 193 del 10.4.2020, sicché non vi è dubbio sulla giurisdizione del giudice ordinario, perché espressamente prevista dal medesimo art.28 al comma 2, oltre che perché l'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 configura il diritto a non essere discriminati come un diritto soggettivo assoluto (cfr. Cass. SS. UU. 3670/2011).

Sull'eccezione del difetto di incompetenza funzionale del Tribunale di Pescara in favore del Tribunale di L'Aquila, in virtù del c.d. Foro Erariale

La parte resistente ha, poi, sollevato altra eccezione pregiudiziale, sostenendo che in forza dell'art. 10 della Legge 103/1979 le disposizioni cui al RD 30/10/1933 n. 1611, riferite alle Amministrazioni dello Stato, sulla base di una lettura logico sistematica, trovano applicazione anche alle Regioni a statuto ordinario che abbiano deciso di avvalersi in maniera organica del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; come più volte ribadito anche dalla Corte di Appello di L'Aquila e dalla Corte di Cassazione (Cass. ord. 13983/2005, Corte di appello di L'Aquila, sentenza n. 234 del 24 febbraio 2016 e sentenza n. 1790 del 3 ottobre 2017), ciò era avvenuto per la Regione Abruzzo e tale situazione non era mutata a seguito della adozione della legge regionale n. 9 del 14 febbraio 2000, che aveva istituito l'Avvocatura Regionale e disciplinato i casi di deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, senza tuttavia modificare il regime processuale speciale di assistenza legale e di patrocinio valevole *ex lege* per le amministrazioni dello Stato.

Pertanto dovrebbe applicarsi nel presente giudizio l'art.25 c.p.c. - secondo cui la competenza a decidere le controversie nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato devoluta al Tribunale del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie -, anche perché nei procedimenti in materia di discriminazioni la norma introdurrebbe una regola di competenza derogatoria dei criteri ordinari, ma ciò non comporterebbe la possibilità di deroga al foro erariale, nelle ipotesi in cui parte in causa sia una Amministrazione ammessa al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato.

In proposito si osserva che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle pronunce 18036/2008 e 23285/2010 *“la disciplina del foro erariale”*, che rappresenta un privilegio processuale attribuito alle amministrazioni statali, può essere derogata, *“per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell'immigrazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa”*.

Deve ritenersi che una di tali ipotesi di deroga sia proprio quella prevista dall'art.28 comma 2 D.lgs.150/2011, che individua come competente *“il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio”* - con una regola esattamente opposta a quella generale di cui agli artt.18 e 19 c.p.c. (luogo di residenza, domicilio o dimora del convenuto persona fisica o di sede del convenuto persona giuridica) posta a tutela della parte convenuta in giudizio - in virtù di un criterio di prossimità dell'ufficio giudiziario al luogo in cui il ricorrente ha la sede principale dei suoi affari ed interessi, come tale idoneo a favorire la tutela giurisdizionale contro un (ipotetico) atto discriminatorio; ciò a maggior ragione se si considera che, come stabilito dal terzo comma del medesimo art.28, *“nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente”*.

Trattasi chiaramente di norma di particolare tutela del soggetto (in ipotesi) colpito da un atto di discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, per convinzioni personali, per disabilità, età, sesso o orientamento sessuale, che, come tale, manifesta chiaramente l'intento del Legislatore di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa.

Appare, invero, evidente che nei casi di cui all'art.28 D.lgs. 150/2011 il privilegio processuale attribuito a determinate amministrazioni pubbliche debba cedere il passo alla tutela di un soggetto che deve astrattamente presumersi in posizione di debolezza rispetto alla controparte, per avere da questa in ipotesi subito una grave discriminazione.

Anche l'eccezione di incompetenza va, quindi, disattesa.

Sul carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Abruzzo

Ai fini che qui interessano e rilevano, ai sensi dell'art.43 D.lgs. 286/1998 “ *costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.*

In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità..”.

Con L.R. 6.4.2020, n. 9 la Regione Abruzzo prevedeva “a favore delle persone fisiche e dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria [...] e nei limiti delle risorse stanziare” delle misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica determinatasi a causa della diffusione della malattia infettiva respiratoria “Covid-19” e dei conseguenti provvedimenti adottati da Stato e Regioni a tutela della sicurezza sanitaria; tali misure consistevano, per quel che riguarda gli odierni ricorrenti, in un “*contributo per l'acquisto di beni di prima necessità ai nuclei familiari di cui [sopra], fino ad un massimo di euro 1.000,00 per ciascun nucleo*”.

La Giunta Regionale provvedeva all'individuazione dei criteri per l'assegnazione di tali contributi con deliberazione n. 193 del 10.4.2020. L'Allegato A di detta deliberazione ribadisce ulteriormente

le finalità dell'intervento regionale, consistenti nella “copertura delle spese per l'acquisto di beni di prima necessità, nella misura in cui assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, materiali sanitari di sopravvivenza, compresi prodotti igienico-sanitari, farmaci da banco ecc.), o per esigenze di emergenza abitativa, compresa la copertura dei costi per beni primari (canone locazione, canoni acqua-luce-gas)”. Nell'individuare i requisiti di accesso al contributo, la deliberazione regionale, andando oltre quanto previsto dalla legge regionale, limitava la possibilità di richiedere lo stesso ai soggetti diversi dai cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE che presentassero la “condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/ CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)”, richiedendo dunque agli stranieri extraUE la presenza di un legame “forte” tra l'individuo e il territorio regionale, fermo il requisito della residenza nel territorio regionale “ al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo “; inoltre, agli ultimi commi dell'art. 3, la deliberazione aggiungeva, quali ulteriori requisiti, un limite massimo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare di € 2000 , incrementato di € 1000 per ogni componente del nucleo familiare successivo al secondo, fino a un massimo di € 5000, e l'assenza di entrate economiche specifiche, quali quelle derivanti da NASPI, DIS-COLL di cui agli artt. 1 e 15 del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 ovvero reddito di cittadinanza di cui all'art. 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, o ancora da reddito di lavoro subordinato pubblico o privato (ad esclusione di pensione), o da altre forme di sostegno economico o al reddito erogate da enti pubblici (ad eccezione del contributo di solidarietà alimentare erogato dal Comune ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2020, n. 658).

Evidenziano i ricorrenti che, sul sito della Regione, risultava impossibile presentare la richiesta di detti contributi in assenza di autocertificazione che attestasse il rispetto di tali requisiti; in effetti è possibile constatare che nell'autocertificazione (Allegato B della DGR 193/2020), da allegare alla domanda, era necessario dichiarare, tramite la spunta di un'apposita casella, il proprio status di straniero extraUE in possesso dei requisiti di permessi di soggiorno di lungo periodo o almeno biennale con esercizio di attività lavorativa.

I ricorrenti sostengono nei propri atti di parte la natura discriminatoria delle previsioni della DGR 193/2020, evidenziandone la contrarietà alle norme in materia di immigrazione, nonché a quelle costituzionali.

In particolare, a venire in considerazione è l'art. 2 del TU immigrazione, il quale, nel dettare i principi generali in materia, al primo comma statuisce che “**allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti**”: è chiaro che in base a tale norma qualsiasi intervento rivolto alla tutela di diritti fondamentali dovrebbe, per ciò solo, rivolgersi anche agli stranieri in quanto persone umane, indipendentemente dalla durata della loro permanenza sul territorio nazionale.

La DGR n. 193/2020, pur essendo espressamente finalizzata alla “*copertura delle spese per l'acquisto di beni di prima necessità, **nella misura in cui assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona**”*”, nel restringere la platea dei destinatari ai soli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo o almeno biennale (con l'ulteriore previsione, in questo caso, dello svolgimento di un'attività di lavoro subordinato o autonomo di cui alle norme richiamate), anziché agli stranieri residenti in Abruzzo, introduce una differenziazione che la legge ordinaria, riferendosi generalmente agli “stranieri”, non tollera in relazione a questo ambito di tutela.

Già solo dal raffronto tra la previsione dell'atto amministrativo in esame e il TU immigrazione emerge il profilo discriminatorio lamentato dai ricorrenti; in ogni caso, si può evidenziare che tale conclusione è corroborata da consolidata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. non tollera distinzione alcuna basata sulla nazionalità allorché venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali quali, appunto, il diritto alla salute o il diritto alla vita, non circoscritto alla mera sopravvivenza ma esteso alla dignità della persona (Corte cost. n. 166/2018 e n. 44/2020).

La Regione Abruzzo, nella propria comparsa, sostiene che gli atti in questione non abbiano affatto natura discriminatoria e giustifica la previsione di un requisito più restrittivo (ossia un permesso di soggiorno non di breve durata), per i soli stranieri, in considerazione:

1. del fatto che, tra le 19.444 domande ammesse in verifica, ben 2120 sono domande di stranieri, pari al 10.9% delle domande pervenute, percentuale che va oltre il 6.8% della popolazione straniera presente in Abruzzo;
2. del fatto che gli stranieri sono già destinatari di altre misure e interventi erogate dalla

Regione Abruzzo;

3. della reale finalità del provvedimento, che sarebbe quella di sostenere i nuclei familiari in difficoltà per effetto dei provvedimenti adottati da Stato e Regioni per far fronte alla grave crisi socio-economica causata dalla diffusione del Covid-19, e non si sostenere in generale chi si trovasse in una situazione di indigenza indipendentemente da tali fattori.

Questi rilievi non valgono a escludere il carattere discriminatorio dell'atto in parola. È senz'altro vero, come segnalato dalla resistente, che la limitatezza delle risorse stanziare non permette di accontentare tutti coloro che, trovandosi in una situazione di grave difficoltà economica, facciano richiesta del contributo, ma questo può solamente giustificare la previsione di criteri di attribuzione (o "di priorità", come vengono chiamati nell'Allegato A della deliberazione regionale n. 193/2020) particolarmente severi, non già di requisiti di accesso più stringenti per i soli stranieri.

I requisiti di accesso infatti individuano la platea dei possibili destinatari del contributo, tra i quali cittadini italiani ed europei e stranieri, in forza di quanto detto sopra, hanno diritto a un trattamento eguale: stante la finalità di tutela dei diritti fondamentali del contributo, prevista espressamente dalla stessa deliberazione ma comunque facilmente desumibile in via interpretativa tanto da quest'ultima, quanto dalla legge regionale cui essa dà attuazione, le norme ordinarie e costituzionali sono chiare nel voler escludere ogni possibile disparità di trattamento.

Il fatto che, con uno sguardo d'insieme alle iniziative rivolte dalla Regione Abruzzo agli stranieri, ci si possa avvedere che essi sono destinatari di ulteriori risorse non vale a tutelarli anche nella specifica ipotesi in cui, a causa dei provvedimenti messi in atto per contrastare la pandemia, essi siano stati privati di alcune entrate economiche e siano a rischio di esclusione sociale: l'interesse ad essere tutelati anche in queste specifiche circostanze è ben ravvisabile e meritevole di tutela; dunque, se anche potesse affermarsi che la Regione Abruzzo non discrimina abitualmente gli stranieri nell'elargizione di risorse destinate alle fasce più deboli e in difficoltà, ciò non toglie che, relativamente a questa specifica misura di tutela di diritti fondamentali, essi siano stati sottoposti a condizioni di accesso più stringenti di quelle previste per i cittadini italiani o europei.

Quanto all'esclusione dal contributo dei soggetti già indigenti, si tratterà di valutare se gli odierni ricorrenti, al di là dei rispettivi permessi di soggiorno o condizioni lavorative, avessero effettivamente titolo a concorrere all'assegnazione degli stessi.

Ma ancora, ciò non toglie che, quanto meno tra i soggetti a rischio di esclusione sociale a causa dei provvedimenti adottati per contrastare la crisi originata dal diffondersi del Covid-19, non dovessero farsi distinzioni fondate sulla nazionalità.

Sull'effettivo danno da discriminazione

Per valutare la fondatezza della domanda risarcitoria, è necessario innanzitutto determinare se i ricorrenti avessero in partenza titolo a partecipare al bando della Regione Abruzzo per l'assegnazione dei contributi oggetto di discussione.

Il [redacted] come emerge dall'atto introduttivo e dal documento prodotto sub 12, è stato titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 2.3.2019 al 1.4.2019, poi prorogata al 1.10.2019 per "esigenze produttive temporanee", grazie al quale ha percepito reddito.

Il difensore di detto ricorrente ha insistito, nel corso dell'udienza tenutasi in data 1.12.2020, per la natura stagionale di tale reddito, sostenendo che la diffusione del Covid-19 nella stagione primaverile del 2020 abbia impedito la conclusione di un nuovo contratto e, dunque, la possibilità di contare su tali entrate stagionali.

Dalla documentazione prodotta, tuttavia, non emerge detto carattere stagionale dell'occupazione, né risulta provata la concreta incidenza della pandemia sui redditi del citato ricorrente.

Si deve dunque prendere atto che il sig. [redacted] al momento della pubblicazione dell'avviso per i contributi oggetto di causa, non aveva più alcuna entrata a disposizione, indipendentemente dal dilagare della pandemia.

L' [redacted] ha percepito reddito dal 1.7.2019 al 15.9.2019 grazie all'attivazione di una borsa lavoro ed era in cerca di nuova occupazione al tempo della pubblicazione della delibera, non percependo più dunque alcuna entrata.

Pur volendo dar seguito a quanto sostenuto nell'udienza del 1.12.2020, non risulta, da quanto prodotto sub 13, che nel corso del 2020 avrebbe potuto contare sull'attivazione di una nuova borsa lavoro, in assenza del Covid-19.

Il [redacted] all'inizio del 2020 ha attivato un tirocinio extracurricolare, che poi sarebbe stato interrotto a causa della pandemia. Nell'atto introduttivo del giudizio lo stesso ricorrente afferma tuttavia che da tale tirocinio non gli derivava alcun reddito, mentre nel corso dell'udienza del 1.12.2020 è stato affermato che tale tirocinio fosse retribuito. Il documento prodotto sub 14 tuttavia non indica alcuna retribuzione a fronte delle prestazioni rese nell'ambito del tirocinio. Secondo le risultanze istruttorie, perciò, anche il [redacted] non percepiva alcun reddito al momento della pubblicazione del bando della Regione Abruzzo.

Pur potendosi riconoscere che la diffusione del Covid-19 possa aver peggiorato le prospettive lavorative dei ricorrenti, rendendo sicuramente più difficile la ricerca di occupazione, non si può che prendere atto che nessuno di tali soggetti, per lo meno sulla base dei documenti allegati, ha

propriamente perduto dei redditi o delle entrate, su cui precedentemente poteva contare, a causa dei provvedimenti adottati per far fronte alla crisi sanitaria.

Non risulta dunque provato che i ricorrenti avessero titolo a concorrere all'assegnazione dei contributi in base alla *ratio* della loro erogazione, così come specificata dalla L.R. 6.4.2020, n. 9: *“le misure di cui al comma 1 sono rivolte a favore: [...] b) delle persone fisiche e dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse stanziare”*.

È stato dai ricorrenti osservato che né il bando né l'autocertificazione (All. B) circostanziano sufficientemente il *“rischio di esclusione sociale”* o la *“perdita/riduzione significativa delle entrate della famiglia”*, non ancorandoli a ben definiti parametri sostanziali, temporali o quantitativi, di conseguenza rendendoli requisiti molto generici.

Ora, nonostante tali parametri non siano meglio specificati, emerge chiaramente che la finalità dell'intervento in parola è proprio di andare incontro a persone fisiche o nuclei familiari che abbiano incontrato tali difficoltà specificamente a causa della diffusione del Covid-19 e dei provvedimenti statali e regionali che si sono resi necessari per farvi fronte.

Ciò è ben deducibile tanto dal testo dell'art. 1, comma 1 L.R. 9/2020, quanto dal dettato della premessa dell'All. A, appena ricordato, quanto ancora dalla dicitura dell'All. B (autocertificazione), laddove esso chiede al richiedente di dichiarare *“che il proprio nucleo familiare è in difficoltà nell'acquisto di generi alimentari e di prima necessità a causa dell'emergenza COVID-19 che ha determinato una perdita/riduzione significativa delle entrate della famiglia”*.

Appare innegabile che vi fosse un requisito di consequenzialità tra la situazione emergenziale contingente e la difficoltà economica cui il contributo doveva porre rimedio.

In altre parole, come affermato dalla parte resistente, il contributo non è indirizzato a persone fisiche già indigenti o che hanno sofferto diminuzioni delle entrate economiche precedentemente alla pandemia e/o indipendentemente da essa. Non costituisce titolo per accedere alla graduatoria per l'assegnazione del contributo il mero riscontro che la situazione economica del soggetto, a marzo 2020, sia peggiore di quella dell'anno precedente, se tale peggioramento si sarebbe comunque verificato anche in assenza del Covid-19.

Gli odierni ricorrenti hanno omesso di fornire la prova del predetto requisito: la loro situazione personale non appare conforme alle finalità dell'intervento regionale.

La discriminazione, dunque, pur astrattamente rilevabile, non cagiona dunque una lesione concreta agli odierni ricorrenti, i quali non avrebbero in ogni caso fatto parte della platea dei soggetti aventi titolo a tali sussidi (e peraltro molto probabilmente, anche ove ammessi a presentare domanda, non

avrebbero comunque percepito alcun contributo, facendo parte della sesta e ultima categoria ammessa “ *nuclei familiari composti da una sola persona* “).

Di conseguenza le domande di cui alle lettere b), c) e d) delle conclusioni del ricorso vanno respinte.

Le spese di lite

Atteso l'esito della controversia e considerati anche il rigetto delle eccezioni pregiudiziali e dell'istanza cautelare (con ordinanza del 5.6.2020), considerata dunque la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.

P.Q.M.

Visto l'art.702 ter c.p.c.

- 1) dichiara il carattere discriminatorio per motivi nazionali della condotta tenuta dalla Regione Abruzzo, e per essa dalla Giunta Regionale, consistente nell'aver adottato la DGR n. 193 del 10.4.2020 nella parte in cui, all'allegato A, prevede, per l'erogazione di contributi per l'acquisto di beni di prima necessità di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) L.R. 9/2020, per i cittadini extra UE, anche il requisito del permesso di lungo periodo ex art. 9 TU immigrazione o in alternativa del permesso almeno biennale unitamente alla regolare attività lavorativa, anziché il solo requisito della residenza nel territorio regionale;
- 2) rigetta ogni altra domanda;
- 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Pescara, 4 giugno 2021

Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio